

## IL DL N. 2 DEL 2023: IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

*Il decreto n.2 del 2023, recante “**Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale**” ha al centro, in particolare, la vicenda dell’**ex Ilva di Taranto**, il più grande polo siderurgico d’Europa, che si trova da tempo in una gravissima situazione patrimoniale e finanziaria, tale da metterne sempre più in forse la stessa continuità produttiva.*

*Di fronte a questa disastrosa prospettiva e al conseguente rischio di una crisi occupazionale e sociale gravissima, si deve registrare, come ha sottolineato nel suo **intervento in Aula** il [deputato del Pd-Idp Vinicio Peluffo](#), “la **disarmante inadeguatezza** di questo provvedimento [...], che non si preoccupa di dare respiro, in termini di politica industriale, all’intero settore”.*

*È così: il **decreto** messo a punto dal Governo appare **del tutto insufficiente, privo** com’è della necessaria comprensione della realtà di Taranto e di una **visione della politica industriale** di cui il nostro Paese avrebbe bisogno, come peraltro si è visto recentemente nel corso della vicenda Lukoil: in quel caso come oggi, solo misure tampone, solo una logica da pronto soccorso, senza la capacità di proporre una terapia adeguata, in **totale assenza di un piano nazionale della siderurgia**, senza alcuna capacità di ascoltare le istanze e le voci che sono giunte dalle istituzioni locali e dal territorio.*

*Il risultato è un **decreto miope, di cortissimo respiro**, che si limita a stanziare risorse, 680 milioni di euro, per cercare di far fronte alla situazione debitoria pregressa, quando invece sarebbe necessario un piano di investimenti calibrato sulle politiche ambientali e industriali per il sito.*

*Da parte nostra, come **Pd-Idp** abbiamo proposto, tra le altre cose, la definizione di un **programma pluriennale** per vincolare le misure di rafforzamento patrimoniale, una **modifica dell’attuale assetto azionario** per favorire il passaggio della quota maggioritaria al socio pubblico anticipandolo al 31 dicembre 2023 e la convocazione di un **tavolo istituzionale** composto dalle amministrazioni centrali e locali aperto al territorio, alle organizzazioni sindacali e ai rappresentanti degli operatori economici e delle imprese.*

*Sarebbero stati dei passi importanti per arrivare finalmente a una vera e propria **svolta** per realizzare **obiettivi fondamentali**: bonifica e risanamento*

ambientale, transizione ecologica, tutela della salute, salvaguardia dei livelli occupazionali e formazione dei lavoratori per prepararli ai nuovi processi produttivi. Di tutto questo, nel decreto non c'è traccia. Come ha osservato ancora Vinicio Peluffo, "è sconcertante la **totale assenza di attenzione** da parte del Governo rispetto ai temi dell'**ambiente** e della **salute dei cittadini**".

E come non bastasse, lo **scudo penale** che viene introdotto, che noi abbiamo chiesto di sopprimere o comunque di limitare escludendo la sua applicabilità per fatti riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresenta un vero e proprio **schiaffo a Taranto e ai suoi abitanti**.

Per tutto questo, alla Camera dei deputati come al Senato, il **Gruppo del Pd-Idp** ha espresso la sua **ferma contrarietà** ad un provvedimento attraverso il quale il Governo Meloni, come ha ribadito nella sua [dichiarazione di voto sulla fiducia al nostro deputato Ubaldo Pagano](#), ha scelto, "da lontano, chiaramente, di piegare le ragioni di una comunità intera alla ragion di Stato".

Un provvedimento, quindi, che oltre ad essere del tutto **insufficiente** rispetto a una partita decisiva per un settore fondamentale della nostra industria, è l'ennesima prova dell'**improvvisazione** e dell'**approssimazione** con cui il Governo si pone davanti, senza alcuna capacità di affrontarli davvero, ai grandi problemi del Paese.

Ecco, ad ogni modo, le **principali misure** contenute nel decreto.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" (approvato dal Senato) [AC 908](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla X Commissione Attività Produttive.

**[Il testo della dichiarazione di voto finale di Andrea Orlando \(Pd-Idp\).](#)**

## **MODIFICHE ALLE MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE (ART. 1, CO. 1)**

Sono modificate le misure di **rafforzamento patrimoniale** previste dall'art. 1, co. 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la **continuità del funzionamento produttivo** dell'**impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.** In particolare, si specifica che gli interventi di cui al co. 1-quinquies sono

autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nel 2022. Si modifica inoltre la definizione degli strumenti di intervento, specificando che Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su sua richiesta.

## **DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE AERONAUTICO (ART. 1, CO. 1-BIS)**

Viene **posticipato il versamento dei diritti di regia** dovuti dalle imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'art. 3, co. 1, della legge n. 808 del 1985, per la **partecipazione ai progetti internazionali**, relativi al **settore aeronautico**, sulla base di accordi di collaborazione industriale. Si stabilisce che i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in quattro quote uguali a decorrere **dal 2026** invece che dal 2023.

## **AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (ART. 2)**

Per quanto riguarda le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, si interviene sulla **procedura speciale di ammissione immediata** (il cosiddetto "accesso diretto") all'**amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi**, prevedendo che essa possa avvenire su **istanza del socio pubblico** detentore direttamente o indirettamente di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.

## **COMPENSI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI (ART. 3)**

Sono modificati i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del **compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza**, prevedendo che il compenso remunerativo dell'attività gestionale parametrato al fatturato dell'impresa sia riconosciuto solo nel caso in cui la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata **almeno dal pareggio tra ricavi e costi**, con esclusione, rispetto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 270 del 1999. Si condiziona inoltre il riconoscimento del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai commissari alla **verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità**. Si prevede la corresponsione di acconti sul compenso spettante al commissario straordinario nella sola fase di esercizio dell'impresa. Infine è previsto un **aumento del 10 per cento del**

**compenso** nel caso di ritorno in bonis dell'imprenditore per l'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e una **riduzione del compenso del 10 per cento** in caso di chiusura dell'esercizio di impresa dopo tre anni (quattro in caso di grandi imprese) dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.

#### **COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI (ART. 4)**

Per quanto riguarda i **commissari giudiziari** si prevede che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la **liquidazione dei compensi** ad essi spettanti, debba osservare un **tetto massimo di 500 mila euro** anche in caso di incarico collegiale.

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI RIFERITE AL COMITATO DI SORVEGLIANZA (ART. 4-BIS)**

Si modifica la disciplina del **comitato di sorveglianza** nominato nell'ambito della procedura di **amministrazione straordinaria** delle **grandi imprese in stato di insolvenza**, introducendo un **termine di tre anni** alla durata del mandato dei suoi membri (rinnovabile sino all'estinzione della procedura) e stabilendo per i membri nominati in qualità di esperti il **limite al cumulo degli incarichi**, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un altro comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro novanta giorni da tale data, con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, siano disciplinate una serie di regole di funzionamento del comitato.

#### **MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (ART. 5)**

Sono introdotte **modifiche al decreto legislativo n.231 dell'8 giugno 2001** (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), in materia di **sanzioni interdittive**, **misure cautelari** e **sequestro preventivo**, al fine di limitare l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese stesse.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEQUESTRO (ART. 6)**

Si integra l'art. 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, introducendo due nuovi commi che specificano gli **effetti del provvedimento di sequestro** che abbia ad oggetto **stabilimenti industriali** o parti di essi **dichiarati di interesse strategico nazionale** ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 207 del 2012.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE (ART. 7)

Prevista la **non punibilità** della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare **esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva** di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA (ART. 8)

Si dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 l'**esclusione** sia della **responsabilità amministrativa** derivante da reati a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della **responsabilità penale o amministrativa** del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

## CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA. ENTRATA IN VIGORE (ARTT. 9 E 10)

Stabilita la clausola di **neutralità finanziaria del provvedimento**, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal decreto si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Si dispone che il decreto legge entri **in vigore il giorno successivo** a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 6 gennaio 2022.